GUIDA BREVE ALLA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

ANCHE CON IL GRATUITO PATROCINIO

ART. 24 COST.

Associazione per la tutela del diritto di difesa

www.avvocatogratis.com

Per saperne di più sul Gratuito Patrocinio ora clicca su

www.avvocatogratis.com



Le generazioni invecchiano e i problemi sociali aumentano.

Scopriamo gli strumenti giusti per affrontarli:

l'Amministrazione di sostegno in implementazione ad

interdizione ed inabilitazione.

I NONNI O I GENITORI NON SONO PIU' COME PRIMA, LE ISTITUZIONI PAIONO LONTANE DAL PROBLEMA CHE SI AGGRAVA OGNI GIORNO : CHE FARE?

Gentile lettore,

nel corso di quindici anni di professione ho potuto rilevare che, quando le persone care invecchiano, o nei congiunti si presentano problemi di natura psicopatologica, si resta sempre in pochi a cercare le risposte ad una situazione che difficilmente sarà reversibile.

Tuttavia, la disciplina legale che ci riguarda in questi casi è relativamente contenuta perché si incardina soltanto su alcuni passaggi fondamentali del codice civile e le problematiche che si possono presentare dipendono da pochi elementi costanti.

Per questa ragione, assieme allo staff dello studio, ho raccolto le principali domande che vengono poste nel corso del colloquio con l'avvocato e ho preparato una sintesi tecnica della procedura di amministrazione di sostegno e delle sue possibili alternative. Riorganizzando le risposte ne è uscita una guida breve (una sorta di "istruzioni per l'uso") che vuole essere d'aiuto a chi si deve approcciare al legale oltre che utile per consentire la gestione della situazione nel modo

- · più semplice,
- · più efficace,
- con minor complicazioni
- <u>e più economico</u>.

Con l'intento di dare un primo aiuto in quei momenti difficili. l'abbiamo messa a disposizione della clientela dello studio e di tutti coloro che potrebbero aver bisogno di un simile strumento operativo.

Usa quindi questo manuale come una *roadmap* per orientarti e porre in essere fin dall'inizio le scelte giuste evitando perdite di tempo ed errori che possono pregiudicare la miglior soluzione della vicenda.

Istruzioni per l'uso

Come avrai già intuito, poiché un'assistenza qualificata non può essere sostituita dalla semplice lettura della nostra guida, quest'ultima <u>Ti servirà quantomeno a operare le scelte giuste per farti assistere e decidere così le Tue priorità senza sbagliare</u>.

Infatti, leggendo questo ebook, Ti renderai conto che tante cose che hai sentito dire non corrispondono alla realtà e che le scelte che hai di fronte hanno un carattere tecnico e sono molto distanti da quello che si racconta fra i non addetti ai lavori.

Bisogna ricordare sempre che, mentre la norma è una, i casi particolari sono infiniti: non si possono quindi generalizzare regole di condotta partendo da un unico caso concreto. Ogni singolo aspetto di questo può far conseguire mille effetti diversi a seconda dei fatti che con esso interagiscono e concorrono.

Affidarsi ad uno studio legale (con avvocati specializzati in materia) può perciò costituire una soluzione poco onerosa e più efficace, per non perdere tempo cercando di fare del pericoloso bricolage e poi doversi magari rivolgere ugualmente ad un avvocato per alcuni passaggi giudiziali.

Ricorda comunque che, nella fase giudiziale, l'assistenza di un legale può essere richiesta, nella maggioranza dei casi, anche con il "Patrocinio a spese dello Stato". Ciò è possibile in tutti quei frangenti i cui ricorrono i parametri reddituali e gli altri requisiti di legge che sono spiegati nella "Guida breve al Gratuito Patrocinio" che puoi scaricare gratis in formato E- book (PDF) cliccando QUI.

Buona lettura!

Avv. Alberto A. Vigani per **Associazione Art. 24 Cost.**

BIO

Avv. Alberto A. Vigani

classe 1967, laurea in giurisprudenza ad indirizzo forense presso la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Avvocato e Consulente del Lavoro.

Legalista accanito, crede nella primazia dei diritti della persona e in una visione del diritto inteso quale strumento di garanzia e di giustizia: fa l'avvocato perché sa che in realtà la legge non è uguale per tutti, ma non vuole arrendersi. È iscritto agli elenchi degli avvocati abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, nel cui Foro esercita la professione, è stato uno dei fondatori della Camera Arbitrale della Venezia Orientale ed ha moderato le sezioni giuridiche della più grande community italiana di webmaster; attualmente cura anche la redazione scientifica di alcuni blog di informazione giuridica a fini divulgativi (www.avvocatogratis.com e www.amministratoridisostegno.com).

Con l'associazione ART. 24 COST. ha pubblicato 15 Guide Brevi in materia di diritto di difesa e gratuito patrocinio utili in tutti quei momenti che sono di maggior contatto fra cittadino e mondo della Giustizia. Le Guide Brevi sono tutte distribuite gratuitamente in formato ebook (PDF) con oltre 180.000 download e sono scaricabili sia dal sito dell'Associazione ART. 24 COST. che dai principali portali di sharing (lulu.com, slideshare.net, ebookitaliani.it, facebook.com, scribd.com etc.).

Per saperne di più lo trovi su http://www.avvocati.venezia.it

LICENZA D'USO



Questo manuale è distribuito sotto licenza Creative Commons. Niente usi commerciali, nessuna modifica: per il resto puoi condividerlo, linkarlo, pubblicarlo parzialmente, copiarlo, stamparlo e distribuirlo.

Questo manuale è disponibile gratuitamente all'indirizzo del sito dell'**Associazione Art. 24 Cost.**:

http://www.avvocatogratis.com

ed anche da

www.amministratoridisostegno.com

www.avvocati.venezia.it

➾

SOCIAL MEDIA

Puoi anche sottoscrivere il feed RSS del blog cliccando sul logo qui sotto o seguendo questo link

http://www.avvocatogratis.com/feed/



Puoi seguire Avvocatogratis e le sue news anche su TWITTER cliccando su logo qui sotto o seguendo questo link

http://twitter.com/avvocatogratis



La Community dell'Associazione ART. 24 COST. e Avvocatogratis la trovi su FACEBOOK cliccando su logo qui sotto o seguendo questo link

http://www.facebook.com/avvocatogratis



L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

1. PREMESSA NORMATIVA

Il legislatore italiano, dopo un lungo *iter*, con la **legge n.6 del 9 gennaio 2004** ha introdotto nel codice civile (titolo XII) la tanto attesa disciplina delle misure di protezione dei soggetti privi, in tutto o in parte, di autonomia, prevedendo la figura dell'<u>Amministrazione di Sostegno</u>.

Si tratta di un nuovo <u>istituto concepito per aiutare chi convive con</u> <u>una disabilità psichica, fisica, o con entrambe, finalizzato a permettergli la piena realizzazione dei diritti di integrazione sociale garantiti dalla Costituzione</u>.

L'intento della legge era di creare un sistema flessibile ed articolato volto a proteggere i soggetti affetti da disturbi, non così gravi da dar luogo all'interdizione, consentendo loro di autodeterminarsi nell'ambito dei rapporti personali e patrimoniali.

Mentre la diversa misura dell'interdizione rimane adottabile solo quando gli interessi dell'incapace non possono essere adeguatamente tutelati con l'istituto dell'amministrazione di sostegno.

Il ricorso all'interdizione come *extrema ratio,* invero, è provato anche dal fatto che è prevista la rimessione, d'ufficio o a istanza di parte, del procedimento avente ad oggetto l'interdizione o l'inabilitazione al Giudice tutelare qualora si ravvisi l'opportunità di

applicare l'amministrazione di sostegno (art. 418, per come modificato).

L'Amministrazione di Sostegno si propone, quindi, di essere uno strumento in grado, secondo quanto disposto dalla stessa legge n. 6/2004, di ".. tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".

La nuova legge non solo appare più appropriata nei molti casi in cui il soggetto è incapace di provvedere a se stesso e ai suoi interessi pur senza versare in uno stato di infermità mentale, ma è anche maggiormente in linea con il sentire comune a proposito dei disabili mentali, consentendo di evitare *status* giuridici che producano totale alienazione e un peggioramento del disagio. Essa da un lato si rivolge a tutti coloro che presentano aspetti di vulnerabilità e fragilità nel confronto con la società civile non intensificando la loro emarginazione ma proponendosi, invece, come risposta generale e normale ai problemi di disagio e di debolezza individuale.

Dall'altro, suggerisce alla comunità del volontariato е dell'associazionismo un nuovo ruolo, molto attivo e responsabilizzante, di trait d'union tra il singolo e il settore pubblico, stimolando anche il sistema di servizi di quest'ultimo per una coerente e sinergica risposta ai bisogni più personali dell'individuo.

E' un impianto normativo che assume grande rilievo anche in ragione del fatto che negli ultimi anni la vita media delle persone è di molto aumentata. La giurisprudenza, infatti, ritiene che, sebbene

riguardo al presupposto per la nomina di un ADS (acronimo di amministratore di sostegno) la nuova legge non abbia espressamente previsto tra i beneficiari le persone anziane, la formula utilizzata dall'art. 404, per indicare i presupposti soggettivi necessari di tale misura protettiva, sembra avere un'ampiezza e una elasticità tale da consentire di ricomprendervi, a date condizioni, anche le stesse persone anziane che ne possano trarre giovamento.

Certo, l'età avanzata non può essere, di per sé stessa, presupposto fondante un provvedimento di amministrazione, tuttavia, la vecchiaia può determinare una limitazione apprezzabile delle funzioni della vita quotidiana. Sembra, anzi, che la finalità dichiarata della nuova legge ne risulti esaltata, ben essendo possibile tutelare con la minor limitazione possibile della capacità di agire la beneficiaria, persona anziana che risulta priva di autonomia nell'espletamento di talune funzioni della vita quotidiana.

2. LA CAPACITÀ GIURIDICA, LA CAPACITÀ DI AGIRE E LA CAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE

La comprensione delle misure di protezione dei soggetti privi, in tutto o in parte, di autonomia presuppone la conoscenza (quantomeno) dei concetti di capacità giuridica, capacità di agire e capacità di intendere e volere.

La capacità giuridica, o capacità di diritto, è l'attitudine ad essere titolare di diritti e di doveri: è, in qualche modo, la stessa personalità giuridica in atteggiamento recettivo; si acquista, al

momento della nascita (art. 1 cod. civ.) e accompagna l'individuo durante tutta la sua esistenza. A tutti gli uomini è riconosciuta la piena capacità mentre le persone giuridiche hanno una capacità limitata.

La capacità di agire consiste nella possibilità di compiere atti giuridici ritenuti validi dall'ordinamento: è l'attitudine a creare, modificare, estinguere validamente rapporti giuridici. Con la maggiore età (18 anni) si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa (art. 2 cod. civ.).

Per rispondere delle conseguenze degli atti illeciti non si fa questione di una particolare capacità di agire stabilita per legge: è sufficiente, e necessaria, la concreta **capacità di intendere e volere** che normalmente si acquista prima della maggiore età ma, in certi casi, nemmeno con il raggiungimento di quest'ultima.

Di massima, le cause di esclusione e/o limitazione della capacità di agire sono individuate dalla minore età, dall'interdizione e dall'inabilitazione. Tuttavia il codice civile contempla però ipotesi di acquisto parziale della capacità di agire in relazione ad un'età differente da quella, normativamente prevista, dei diciotto anni.

Gli istituti dell'amministrazione di sostegno, dell'interdizione e dell'inabilitazione intervengono solo sulla capacità di agire, non sulla capacità giuridica che, come sopra accennato, è connaturata alla persona umana; essi costituiscono forme di tutela, assistenza e rappresentanza delle persone potenzialmente capaci di agire, perché maggiorenni, ma incapaci di intendere e di volere e che abbisognano, pertanto, di una misura protettiva che si traduce in situazioni, totali o parziali, di incapacità legale.

3. INTERDIZIONE E INABILITAZIONE IN RAPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

La disciplina dell'**interdizione** si trova negli articoli 414 e ss. del codice civile, mentre per il procedimento valgono le disposizioni di cui agli articoli 712 e ss. del codice di procedura civile. Costituisce la misura più grave. Viene applicata solo quando esiste una condizione di infermità assoluta e comporta la limitazione completa della capacità di agire (con la recente riforma, tuttavia, la sentenza che la dispone può ora prevedere che taluni atti di ordinaria amministrazione possano compiersi dall'interdetto senza l'intervento o con l'assistenza del tutore).

L'istituto dell'interdizione è imperniato più che sul soggetto debole da tutelare, sulla protezione del suo patrimonio.

La sentenza di interdizione può essere pronunciata nei confronti coloro che si trovano abitualmente in uno stato d'infermità mentale che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi; l'interdizione, così come l'inabilitazione, può essere promossa dagli stessi interessati, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore, o dal pubblico ministero.

All'interdetto viene nominato un tutore (affiancato, in caso di conflitto d'interessi, da un protutore) individuato preferibilmente nella persona più idonea a svolgere l'incarico, salvo alcune specifiche incapacità e dispense stabilite dalla legge. Il tutore ha la cura della persona interdetta, la rappresenta in tutti gli atti e ne amministra i beni.

Dall'ampio intervento novellatore operato dalla legge n. 6 del 9 gennaio 2004, sembra emergere che la <u>nuova misura</u> dell'amministrazione di sostegno costituisce lo strumento di <u>protezione ordinario</u> per la tutela dei soggetti deboli.

L'interdizione, pertanto, non "deve" più essere pronunciata nei confronti della persona inferma di mente (come disponeva il vecchio testo dell'art. 414) perché tale pronuncia, nel mutato quadro normativo, è divenuta facoltativa e va adottata da parte del giudice solo «quando ciò è necessario per assicurare la adeguata protezione» dell'infermo di mente (art. 414, nel testo novellato dall'art. 4, co. 2°, L. 9.1.2004, n. 6).

La misura dell'<u>interdizione diventa</u> quindi un <u>rimedio meramente</u> <u>residuale</u>, limitato ai casi in cui l'amministrazione di sostegno, strumento di protezione, a carattere generale delle «persone non in grado di provvedere ai propri interessi», sia «inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario». Come precisa l'art. 413, 4° co., in tali casi, e solo in tali casi, il giudice tutelare dichiara la cessazione dell'amministrazione informando, se del caso, il P.M. perché promuova l'inabilitazione o l'interdizione.

L'inabilitazione costituisce una soluzione "intermedia", ma comunque impattante, che postula una <u>condizione di infermità</u> <u>parziale o situazioni sociali o sanitarie tali da mettere a rischio gli interessi della persona</u>.

La disciplina applicabile è contenuta negli articoli 415 e seguenti del codice civile.

Possono risultare destinatari di inabilitazione il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è così critico da far luogo

all'interdizione; altri destinatari possono essere i soggetti che per prodigalità, uso di bevande alcoliche, o narcotici espongano sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici; il sordomuto o il cieco dalla nascita o dalla più tenera infanzia se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente.

Nel caso dell'inabilitazione, la limitazione della capacità legale è relativa; all'inabilitato viene nominato un curatore che svolge un controllo su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, i quali per essere validi debbono essere compiuti con il suo consenso e necessitano di un procedimento giurisdizionale di autorizzazione.

Nessun controllo viene invece esercitato dal curatore sugli atti di ordinaria amministrazione, che l'inabilitato potrà perciò compiere da solo.

Il provvedimento dell'autorità giudiziaria può comunque stabilire che taluni atti di straordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato anche in difetto dell'assistenza del curatore.

Come per l'interdizione, anche nell'inabilitazione il codice incentra la tutela sopratutto sugli aspetti patrimoniali.

Come Ti ho già anticipato in incipit, il ricorso che introduce la richiesta interdizione e inabilitazione deve sempre essere presentato con l'assistenza di almeno un avvocato.

In presenza dei requisiti reddituali, si può sempre essere assistiti gratuitamente con il Patrocinio a spese dello Stato.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "Guida breve al Gratuito Patrocinio" clicca QUI.

■ Qual è la distinzione tra le tradizionali misure dell'interdizione e dell'inabilitazione e il nuovo strumento dell'amministrazione di sostegno?

La differenza è stata così tratteggiata: «A differenza dell'interdizione, l'amministrazione di sostegno non prevede l'amputazione indiscriminata delle facoltà e delle libertà della persona, ma un intervento mirato, che potremmo definire ortopedico, calibrato sulle effettive esigenze del soggetto debole. A differenza dell'inabilitazione, l'amministrazione di sostegno non comporta una protezione dal solo punto di vista patrimoniale, ma anche dal punto di vista personale. È noto, infatti, che il curatore dell'inabilitato, a dispetto del nome, non ha compiti di cura personale, ma soltanto funzioni di assistenza nel compimento degli atti patrimoniali di straordinaria amministrazione. L'amministratore di sostegno, invece, al pari del tutore, ha (o, meglio, può avere, se ciò sia disposto nel provvedimento di nomina) la cura della persona (e quindi, in senso tecnico il potere-dovere di: 1) proporre e scegliere la collocazione abitativa del beneficiario; 2) elaborare per il beneficiario un progetto di vita; 3) esprimere il consenso informato ai trattamenti diagnostici o terapeutici). Sebbene, infatti, l'art. 411, 1° co., introdotto dalla L. 9.1.2004, n. 6 non richiami l'art. 357 (che indica, tra i compiti del tutore, oltre a quelli di rappresentanza e di amministrazione anche quello di cura), il potere-dovere di cura dell'amministratore nei confronti del beneficiario si evince, testualmente, dall'art. 405, 4° co., che prevede, tra i provvedimenti urgenti da assumersi nell'interesse della persona debole, quelli relativi alla cura della stessa, dall'art. 408, a mente del quale la scelta dell'amministratore avviene "con

esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario", dall'art. 405, 5° co., n. 6, che prevede che l'amministratore debba periodicamente riferire al giudice tutelare circa "le condizioni di vita personale e sociale" del beneficiario» (Tribunale Pinerolo, 4 novembre 2004).

Ai fini dell'accertamento dei presupposti soggettivi dell'amministrazione di sostegno, decisivo sarà, di volta in volta, il riscontro delle difficoltà effettive della persona impossibilitata a muoversi nella vita quotidiana, ad andare in banca a pagare, a mantenere contatti con l'assicurazione, a fare le volture per l'acqua, il gas, la luce, il telefono, a partecipare all'assemblea di condominio, a pagare le tasse, ad accettare un'eredità, ad addivenire a una transazione, ecc. (Cendon, *Un altro diritto*).

Il testo dell'art. 414 ricalca quella concezione di "salute" fisica o psichica, su cui da anni insiste l'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo la quale non è in salute chi non riesce a fare le cose giornaliere a reggere le incombenze sociali di cui avrebbe bisogno per ottimizzare il suo livello di benessere.

4. L'ISTITUTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO -GENERALITÀ

La disciplina applicabile si ritrova negli articoli 404 e ss. del codice civile, così come inseriti dalla legge 6/2004, che per alcuni aspetti rinviano a degli articoli applicabili all'interdizione, mentre per il procedimento si osservano le previsioni di cui agli articoli 712 e ss. del codice di procedura civile, in quanto applicabili e compatibili.

Quanto al sistema delle <u>impugnazioni</u>, l'art. 720 bis c.p.c. prevede che contro i decreti del Giudice Tutelare è ammesso reclamo alla Corte d'appello; contro il decreto della Corte d'appello, pronunciato in sede di reclamo, può essere proposto ricorso per Cassazione.

Il legislatore stabilisce la facoltatività della nomina dell'amministratore di sostegno in tutti quei casi nei quali un soggetto, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, sia impossibilitato, in tutto o in parte, a provvedere in modo compiuto ai propri interessi. E' molto importante che il legislatore abbia scelto di includere anche la menomazione psichica fra le cause che legittimano il ricorso al nuovo istituto.

■ Quale tutela offre lo strumento dell'amministrazione di sostegno?

L'amministratore di sostegno è chiamato **non a sostituire**, **ma ad assistere e curare** la persona, in un contesto di garanzie offerte dalla funzione del giudice tutelare che interviene qui in modo semplificato, dinamico, flessibile e con carattere di ordinaria gratuità.

Il principio che ispira la legge, di <u>limitare il meno possibile la capacità di agire del beneficiario</u>, è attuato grazie alla previsione contenuta nell'art. 405, 5° co., n. 4, del Codice Civile laddove, <u>nel decreto di nomina dell'ADS</u>, è prevista:

- l'indicazione dei singoli «atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno»;
- come anche, l'indicazione degli atti che l'amministratore di

sostegno «ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario» (art. 405, 5° co., n. 3);

Un tanto risulta corroborato, poi, dalla **previsione generale di piena capacità di agire** del soggetto, di cui all'art. 409, per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza o l'assistenza dell'ADS.

La normativa introdotta nell'ordinamento appare quindi flessibile e adattabile caso per caso da parte del giudice tutelare alle varie e mutevoli esigenze di protezione dell'infermo.

Rispetto al passato, inoltre, la **prospettiva è stata del tutto rovesciata** perché, ad una situazione di generale incapacità (o semi incapacità) del soggetto, in conseguenza dei provvedimenti di interdizione o inabilitazione, <u>il nuovo istituto sostituisce una situazione di generale capacità di agire del beneficiario, salvo che per gli atti espressamente eccettuati dal decreto del giudice tutelare.</u>

Anche il destinatario ultimo della tutela è mutato; mentre, infatti, le misure tradizionali tutelavano sopratutto i creditori (e perciò la sicurezza dei traffici giuridici) e la famiglia dell'infermo impedendo la dilapidazione del patrimonio; ora, con l'amministrazione di sostegno, si sposta l'attenzione, più che alle ragioni di conservazione del patrimonio, alla protezione della persona.

L'amministrazione di sostegno - secondo la giurisprudenza - realizza **una forma di tutela:**

 ampia (non meramente patrimoniale ma comprendente anche la cura della persona),

- propositiva e non interdittiva,
- espansiva e non inibitoria,
- personalizzata, modulabile e non standardizzata,

frutto di una concezione dei diritti delle fasce deboli della popolazione veramente conforme ai fini costituzionali di promozione del pieno sviluppo della persona umana (art. 3, 2° co., Cost.) (Tribunale Pinerolo, 4 novembre 2004).

Per i descritti motivi, la disciplina riformata prevede la gestione del rapporto tra le persone assistite (beneficiari) e l'amministratore, e tra assistiti e loro congiunti, conservando ai primi la dignità civile e, parzialmente, la capacità di agire.

L'intervento dell'amministratore di sostegno, e la limitazione delle facoltà del beneficiato, vengono così gradati secondo le necessità di quest'ultimo dal Giudice tutelare.

Proprio in ragione dell'elasticità e delle possibilità d'impiego dell'istituto dell'amministratore di sostegno, <u>la riforma prevede il coinvolgimento di diversi soggetti</u> oltre all'amministratore e al beneficiato:

- il <u>Giudice Tutelare</u> che svolge funzione di protagonista,
- i <u>servizi pubblici</u>,
- le organizzazioni di volontariato,
- così come sono chiamati a nuove responsabilità alcun professionisti: avvocati, commercialisti, medici legali, ecc.

La limitazione di capacità, come sopra accennato, riguarda solo gli atti specificamente indicati dal giudice tutelare. Il beneficiario conserva, infatti, la piena capacità di agire per il compimento degli atti della vita quotidiana ed in generale per tutti gli atti non riservati alla competenza esclusiva o alla assistenza dell'amministrazione di sostegno.

Il procedimento è snello ed informale: **la nomina dell'amministratore è effettuata, infatti, entro sessanta giorni dalla richiesta**, dal Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario e <u>la decisione viene assunta in contraddittorio</u>, tenendo conto degli interessi della persona, dei suoi bisogni e delle sue richieste.

Ampi e adattabili al caso concreto sono i poteri del giudice, che ha la possibilità di valutare i bisogni e le misure di protezione di volta in volta adeguate.

Il Giudice Tutelare individua (e trasferisce nel decreto di nomina) la durata e l'oggetto dell'incarico, gli atti di competenza del beneficiario, quelli in cui il beneficiario necessita dell'assistenza dell'amministratore di sostegno e quelli che quest'ultimo deve compiere in nome e per conto del beneficiato, i limiti di spesa e le altre condizioni che l'ADS è tenuto a rispettare.

Il Giudice Tutelare può anche adottare provvedimenti d'urgenza e modificare i provvedimenti precedentemente emessi; se ricorrono gravi motivi può anche disattendere l'indicazione sull'amministratore svolta dal beneficiario.

il ricorso che introduce la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno deve sovente essere presentato con l'assistenza di almeno un avvocato (vedi *infra*).

In presenza dei requisiti reddituali, si può sempre essere assistiti

gratuitamente con il Patrocinio a spese dello Stato.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "Guida breve al Gratuito Patrocinio" clicca QUI.

5. IL BENEFICIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

■ Chi può beneficiare dell'amministratore di sostegno?

Beneficiaria dell'amministrazione di sostegno è "La persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio".(art. 404 cod. civ.)

I presupposti che consentono l'applicazione della misura protettiva sono dunque:

- <u>l'infermità</u>,
- la menomazione fisica,

<u>la menomazione psichica</u> che determino un'impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi.

Il testo pubblicato in *G.U.* si è discostato dalla proposta di legge approvata dal Senato che indicava anche <u>l'età avanzata</u> come presupposto per la nomina dell'ADS qualora fosse tale da determinare l'incapacità di provvedere adequatamente alla cura

della propria persona e dei propri interessi.

Il legislatore, nel testo definitivo, pare aver voluto eliminare il riferimento all'età avanzata per evitare che si possa determinare una situazione in cui all'anzianità sia automaticamente ricondotta l'impossibilità di curare i propri interessi. Infatti, la terza età non comporta necessariamente una menomazione della capacità del soggetto ma soltanto un'analisi delle funzioni psico - fisiche ed intellettive proprie del disabile possono giustificare un intervento a suo favore.

Il Tribunale civile di Roma ha applicato per la prima volta, nel giorno della sua entrata in vigore, la legge che prevede la nomina di un amministratore di sostegno quando un <u>malato in gravissime</u> <u>condizioni</u>, e quindi non in grado di prestare valido consenso, rifiuta di farsi operare. (T. Roma 19.3.2004).

Relativamente alle <u>sindromi intermittenti</u>, ed, in particolare, ai soggetti epilettici, la dottrina, ritiene che l'intermittenza delle crisi epilettiche consenta che il soggetto che ne è colpito possa valutare per il proprio futuro l'opportunità di utilizzare tale istituto in previsione delle crisi, quindi esclude l'applicazione dell'istituto per impulso di soggetti diversi dall'interessato.

■ Può beneficiare dell'amministrazione di sostegno un interdetto o un inabilitato?

L'ordinamento giuridico prevede tre diverse misure di protezione: l'amministrazione di sostegno, l'interdizione, l'inabilitazione; esse sono alternative fra loro e non possono ricevere contestuale applicazione.

Se è già stata emessa una sentenza di interdizione o di inabilitazione occorrerà promuovere un procedimento per ottenerne la revoca e, dopo, presentare il ricorso al giudice tutelare per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno.

Alcuni giudici, comunque, ritengono la non fungibilità dell'amministrazione di sostegno rispetto all'interdizione, pur ammettendo la residualità di quest'ultima rispetto alla prima: sicché le persone affette da morbo di Alzheimer o di Parkinson in stato avanzato, le persone in stato vegetativo permanente, quelle affette da grave ritardo mentale ecc. non potrebbero mai accedere all'amministrazione di sostegno. In alcuni uffici giudiziari si è anche affermata l'inammissibilità del ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno qualora l'aspirante beneficiario non possa muoversi ed esprimersi verbalmente in modo chiaro e comprensibile (T. Pinerolo 4.11.2004).

6. L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, IN PARTICOLARE

■ chi può presentare la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno?

I soggetti legittimati all'azione sono individuati in base ad una valutazione legale tipica che prescinde dal concreto interesse che essi possano avere alla situazione del disabile.

Legittimati a richiedere l'applicazione dell'amministrazione di sostegno sono lo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado, il tutore, il curatore, il pubblico ministero ed i servizi sanitari e sociali pubblici e privati.

L'art. 406 del codice civile recita, infatti:

"Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno <u>può</u> <u>essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.</u>

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

In quest'ultimo caso, (fornirne notizia al pubblico ministero) si tratta di una <u>segnalazione</u> da parte dei servizi e non della presentazione di un <u>ricorso</u>. Il procedimento di nomina dell'ADS, in questo caso, non si attiva immediatamente, ma ma si avvierà solo su impulso del pubblico ministero allorché quest'ultimo ritenga opportuno procedere in base ai dati forniti dai servizi.

Il rinvio all'art. 417 cod. civ. comporta che <u>la misura protettiva</u> dell'amministrazione di sostegno, come quella dell'interdizione e dell'inabilitazione, possono essere promosse anche dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore

<u>ovvero dal pubblico ministero</u>. Il fatto che possa anche agire la persona stabilmente convivente costituisce una novità assoluta.

Se i soggetti da sottoporre a misura protettiva si trovano sotto la potestà dei genitori la misura non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

Il decreto di nomina di amministratore di sostegno che riguarda il minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta (art. 405 cod. civ).

qual è l'organo competente a nominare l'amministratore di sostegno?

Competente per la nomina dell'amministratore di sostegno e per lo svolgimento di amministrazioni di sostegno, tutele e curatele è il Giudice Tutelare.

In particolare, la **competenza funzional**e per i provvedimenti concernenti i soggetti incapaci è divisa tra il Giudice Tutelare e il Tribunale ordinario in composizione collegiale. V'è da notare che il procedimento che si conclude con la nomina dell'amministratore di sostegno è un procedimento non contenzioso: l'*iter* si presenta più snello e non viene pronunciata una sentenza contro la persona disabile.

L'amministratore di sostegno, infatti, è nominato con decreto dal Giudice tutelare: una novità rispetto ai procedimenti d'interdizione e inabilitazione, che sono invece di competenza del Tribunale che si pronuncia con sentenza.

Tale opzione trae sicuramente origine dalla considerazione che i

giudici tutelari sono maggiormente distribuiti sul territorio e quindi sono più vicini agli interessati.

Il Giudice Tutelare ha funzioni direttive, deliberative e di controllo mentre la responsabilità della gestione spetta all'amministratore.

La nuova normativa ha determinato la **competenza territoriale** del giudice tutelare in base alla residenza della persona o, in via alternativa o sussidiaria, al suo domicilio.

Quali sono i criteri di scelta dell'Amministrazione di sostegno?

La scelta dell'amministratore di sostegno - che può essere sia una persona fisica che una persona giuridica - ha come riferimento imprescindibile la cura degli interessi del beneficiario, tenendo conto non solo della conservazione del suo patrimonio ma, e soprattutto, della concreta realizzazione della sua persona.

I criteri sono rilevabili dall'art. 408 cod. civ.: "La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura

privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo"

Si prevede che lo stesso beneficiario possa designare, con determinate forme, l'amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità.

Il potere di designazione sembra essere limitato all'indicazione della persona prescelta, ma deve ritenersi che l'interessato possa indicare anche i criteri guida che l'amministratore di sostegno deve seguire nel compimento di alcune scelte importanti. Ovviamente sarà poi il Giudice a controllare tali direttive potendo ritenerle non conformi alla legge o agli interessi dell'infermo.

Solo in mancanza di designazione, o in presenza di gravi, motivi il giudice tutelare potrà nominare un amministratore diverso seguendo, nella scelta, l'ordine di cui I° comma dell'art. 408 sopra esposto.

Il Giudice Tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, può chiamare all'incarico altra persona idonea (diversa dalle persone espressamente indicate nel I° comma) o uno dei soggetti di cui al titolo II, libro primo del codice civile (ad esempio: associazioni, fondazioni,...) (art. 408, co. 4°).

■ E' possibile la designazione da parte del genitore superstite?

La norma di cui all'art. 408, 1° co., nella sua ultima parte, consente al genitore superstite di designare al figlio l'amministratore di sostegno affidandone la disposizione a un testamento o a una scrittura privata autenticata. Si tratta di disposizione destinata ad avere effetto in riguardo di un soggetto diverso da chi la manifesta, alla quale il genitore superstite è legittimato sia in vista della possibile futura incapacità del figlio, minore o maggiorenne, sia in riguardo di un figlio già incapace al tempo della designazione. Dal punto di vista formale, se fatta per testamento, segue le regole di tale tipologia di atti; se fatta con atto non testamentario, ove se ne affermi la natura di atto *mortis causa* segue le regole degli atti di ultima volontà diversi dal testamento.

■ E' possibile la sostituzione, la designazione plurima?

Nonostante il silenzio della norma sembra pacifica la possibilità di indicare un soggetto in <u>sostituzione</u> del primo designato.

La <u>designazione plurima</u> (designare più amministratori di sostegno destinati ad operare congiuntamente) invece non pare possibile: le

funzioni che integrano l'ufficio, infatti, sono concentrate, secondo la normativa, in capo ad un solo soggetto. Al massimo si ritiene che possa essere lo stesso giudice ad autorizzare l'amministratore di sostegno a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone menzionate nella designazione.

Per quanto riguarda l'apposizione di una <u>condizione</u> (ad esempio che il designato possieda determinate qualità o tenga una condotta idonea all'ufficio) o di un <u>termine</u> (il caso, ad esempio, in cui la designazione sia utile sino ad un certo momento decorso il quale si ritiene che il designato non sia più in grado di curare gli interessi del beneficiario), la dottrina reputa che non vi sia motivo di negare la possibilità di esprimere nell'atto di designazione una serie di cautele o di previsioni (Bonilini).

Per quanto concerne la sostituzione sarà necessaria la presentazione al Giudice Tutelare di apposita istanza motivata, in ragione della quale il magistrato provvederà sul punto.

Come accennato per le altre inziative processuali, in presenza dei requisiti reddituali e soggettivi, anche questa attività può essere assistita con il Patrocinio a spese dello Stato.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "Guida breve al Gratuito Patrocinio" clicca QUI.

■ Chi non può svolgere l'incarico di amministratore di sostegno?

L'art. 408 del codice civile stabilisce che "Non possono ricoprire le

funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario".

Ne deriva che l'ufficio di amministratore è tassativamente incompatibile con le funzioni svolte dagli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario (l'art. 354 prevede, invece, la possibilità che il Giudice Tutelare possa deferire la tutela ad un ente assistenziale o «all'ospizio in cui è ricoverato il minore»). È infatti evidente il sorgere di un possibile conflitto di interessi.

I Giudici Tutelari, tuttavia, adottano due differenti prassi:

- 1) o escludono *in toto* la nomina dei servizi pubblici che hanno in cura o in carico il beneficiario;
- 2) o nominano, all'interno del servizio, operatori diversi da quelli che stanno direttamente seguendo il beneficiando.

Rientrano, comunque, tra i possibili amministratori anche i legali rappresentanti delle fondazioni e delle associazioni dotate di personalità giuridica, ma anche quelle prive di tale riconoscimento. Si tratta, infatti, di soggetti tutti aventi natura non lucrativa che consente di conferire all'ufficio contenuti conformi ai principi di solidarietà che si intendono privilegiare.

In generale il Giudice Tutelare, dopo attenta analisi (riguardante l'infermità o la menomazione fisica o psichica del beneficiario, le sue capacità, la sua situazione familiare e sociale, il rapporto con servizi, nonché indicazione del possibile amministratore di sostegno e la valutazione degli atti che questi dovrà compiere in assistenza del beneficiario nonché di quelli che dovrà compiere al posto del beneficiario), nel rispetto dell'esigenza di cura e valorizzazione

della persona e della volontà di quest'ultima, ove consapevole, provvederà alla nomina della persona più adeguata a tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, il beneficiario.

■ Quali sono gli effetti dell'amministrazione di sostegno sul beneficiario e i poteri dell'ADS?

Gli effetti dell'amministrazione di sostegno, e conseguentemente i poteri dell'amministratore, si ricavano dal contenuto del decreto di nomina e da successive eventuali modifiche del contenuto medesimo o autorizzazioni del Giudice Tutelare.

L'amministratore di sostegno può avere poteri di **assistenza** del beneficiario o agire in sua **sostituzione**.

Ai sensi dell'art. 409 cod. civ., infatti, "Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana".

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno, pertanto, è pienamente capace nell'esercizio dei suoi diritti per tutti gli atti di natura personale e, per la gran parte di quelli di natura patrimoniale, è un soggetto uguale ad ogni altro. Sarà, pertanto, anche capace di disporre dei diritti su cui fosse sorta controversia, ai sensi dell'art. 1966 (capacità di transigere e disponibilità dei diritti), tutte le volte in cui nell'area della sua incapacità non siano

da comprendersi gli atti relativi ai suddetti diritti; sarà altresì capace di contrattare ai sensi dell'art. 2029 qualora l'affare gerito non rientri nell'oggetto dell'amministrazione.

La sua capacità viene limitata solo nella misura in cui il giudice abbia ritenuto opportuno farlo stabilendo nel decreto che alcuni atti debbano essere compiuti con <u>l'assistenza</u> dell'amministratore ovvero attribuendo direttamente all'amministratore di sostegno il potere di compiere gli stessi in <u>nome e per conto</u> della persona disabile.

In quest'ultima ipotesi poi possono distinguersi due ulteriori casi:

- 1) gli <u>atti di ordinaria amministrazione</u> (ad es. l'acquisto di beni mobili) per il compimento dei quali l'amministratore può agire senza preventiva autorizzazione del giudice (a meno che questi nel decreto non ne abbia stabilito la necessità);
- 2) gli <u>atti di straordinaria amministrazione</u> (ad es. l'assunzione di un'ipoteca, l'alienazione o l'acquisto di un bene immobile, agire in giudizio), per il compimento dei quali l'amministratore deve essere autorizzato con decreto dal giudice tutelare.
- Gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in rappresentanza (e quindi in nome e per conto del beneficiario) saranno preclusi al beneficiario.
- Gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in assistenza del beneficiario (e quindi insieme al beneficiario) si perfezionano solo con l'intervento sia del beneficiario, sia dell'amministratore di sostegno.
- I rimanenti atti restano nella sfera di azione del beneficiario che per stessi manterrà la completa capacità di agire.
- Il beneficiario, indipendentemente dalle previsioni del decreto di

nomina, può compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Quali sono i doveri dell'amministratore di sostegno?

I doveri sono cristallizzati nell'art. 410 del codice civile: "Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non e' tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico e' rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti".

Il nuovo testo normativo ha previsto espressamente che nello svolgimento del suo ufficio <u>l'amministratore debba tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.</u> Il riferimento ancora una volta prova la particolarità di questo istituto di protezione generale. La norma si ricollega all'art. 408, 1° co. e costituisce un valido esempio di cosa si debba intendere per «rispetto della dignità della persona» segnando il passaggio dalle forme di tutela della famiglia e del patrimonio a quelle di protezione della persona inferma di

mente.

Riguardo ai doveri di informazione è previsto che l'amministratore informi tempestivamente il beneficiario degli atti da compiere, che gli trasmetta il rendiconto annuale di cui all'art. 380 (richiamato dall'art. 411) e che metta a conoscenza il giudice in caso di dissenso con il beneficiario.

Il rifiuto ingiustificato di compiere un atto può essere fonte di responsabilità per l'amministratore, come gli può derivare responsabilità se presta con leggerezza l'assenso al compimento di un atto le cui conseguenze dannose per il beneficiario erano da lui conosciute o conoscibili.

In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi o di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni del beneficiario, il Giudice Tutelare può adottare con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

Il Giudice potrebbe così decidere di revocare l'amministratore e sostituirlo con altro idoneo (art. 413), di nominare un curatore speciale per il compimento di quella determinata operazione ovvero di autorizzare l'amministratore in conflitto fissando precise condizioni. Potrebbe anche convocare, ai sensi dell'art. 44 disp. att., l'amministratore, chiedergli chiarimenti sul suo contegno e evitare di prendere i predetti provvedimenti se l'amministratore si uniforma alle indicazioni del giudice.

Le prime due soluzioni (sostituzione e curatore speciale) potrebbero essere adottate anche nel caso in cui l'amministratore si trovasse impedito temporaneamente ad assolvere ai relativi compiti.

Se, invece, il suo impedimento fosse definitivo va attivata la revoca

di cui all'art. 413 e, nelle more, in caso di urgenza, si applica l'art. 410.

L'amministratore è tenuto periodicamente sia a rendere conto dello svolgimento della propria attività di sostegno, sia ad aggiornare il giudice sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve, al momento dell'assunzione dell'incarico, prestare giuramento di fedeltà e diligenza nello svolgimento dell'incarico; non è tenuto invece alla redazione dell'inventario dei beni del beneficiario anche se, talvolta, i Giudici Tutelari richiedono che svolga tale incombenza.

L'amministratore di sostegno è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni (se l'amministratore di sostegno è coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario anche oltre i dieci anni).

■ Possono essere annullati gli atti compiuti dal beneficiario o dall'ADS?

Si. A mente dell'art. 412 c.c.: "Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno. Le azioni

relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno".

■ Quando cessa o può essere sostituito l'amministrazione di sostegno?

L'art. 413 c.c. stabilisce che: "Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L'istanza e' comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori".

Come sopra, in presenza dei requisiti reddituali e soggettivi, questa attività può essere assistita con il Patrocinio a spese dello Stato.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "Guida breve al Gratuito Patrocinio" clicca QUI.

■ E' previsto un compenso per l'amministratore di sostegno?

L'amministratore di sostegno non può percepire un compenso per l'incarico: può essergli riconosciuti solo un rimborso delle spese e, eventualmente, un equo indennizzo stabilito dal Giudice Tutelare in relazione al tipo di attività prestata.

■ Sono valide le disposizioni testamentarie in favore dell'ADS?

Art. 411 c.c. "...Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente."

7. IL PROCEDIMENTO DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

■ Come si ottiene la nomina di un amministratore di sostegno?

Si ottiene presentando un ricorso al Giudice Tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio che, ai sensi dell'art. 407 cod. civ., deve contenere le seguenti indicazioni:

- le generalità del beneficiario e la sua dimora abituale;
- le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno;
- il nominativo e domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge del beneficiario, dei discendenti e degli ascendenti del beneficiario, dei fratelli del beneficiario e dei conviventi del beneficiario e ogni altra indicazione utile a fornire al Giudice Tutelare un quadro il più possibile completo della situazione del beneficiario.

Le indicazioni - come sopra accennato - dovranno riguardare: il tipo di infermità o di menomazione fisica o psichica del beneficiario, le sue capacità, la sua situazione familiare, lavorativa, sociale, rispetto ai servizi, l'indicazione del possibile amministratore di sostegno e le motivazioni poste a fondamento della possibile scelta, le ragioni della richiesta di nomina di amministratore di sostegno; l'indicazione degli atti che l'amministratore di sostegno dovrà compiere in assistenza del beneficiario e di quelli che l'amministratore di sostegno dovrà compiere al posto del beneficiario.

L'elemento centrale del ricorso sono proprio tali indicazioni (*petitum*). Deve però precisarsi che, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione, l'esposizione dei fatti, la precisazione della domanda e l'onere della prova non assumono lo stesso rilievo che rivestono nel procedimento contenzioso.

In sostanza, anche una domanda non precisa può essere idonea a mettere in moto il procedimento: il Giudice, infatti, avvalendosi dei propri poteri istruttori potrà precisare il contenuto della domanda, chiedere l'integrazione degli elementi mancanti e procedere, anche d'ufficio, all'assunzione di ulteriori mezzi di prova (Santarcangelo, *La volontaria giurisdizione*, I, 2^a ed., Milano, 2003, 54).

Tuttavia se il ricorso è puntuale e chiaro il Giudice Tutelare disporrà subito gli ulteriori eventuali accertamenti da attivare (ad esempio, chiarimenti dai servizi sociali e sanitari, dal beneficiario e dai suoi parenti, accertamenti patrimoniali, ecc...).

Il ricorrente può sempre farsi assistere da un avvocato oppure, in taluni frangenti, può partecipare da solo al giudizio.

La Suprema Corte (Cass. 25366/2006) afferma che il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede *ex lege* il ministero del difensore (ovvero dell'avvocato) ma questo diventa invece necessario ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, sia o non corrispondente alla richiesta dell'interessato o incida sui diritti fondamentali della persona.

Ciò accade quando nel provvedimento di ammissione all'amministrazione di sostegno vi è la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio. (Cassazione con rinvio, App. Venezia, 2 Febbraio 2006).

Ogni qual volta non vi sia conflittualità nella richiesta o la nomina abbia a svolgere una semplice attività di cosidetta ordinaria amministrazione si potrà quindi soprassedere al patrocinio di un legale, necessario invece in tutti gli altri casi.

Ogni qual volta sia necessaria l'assistenza di un avvocato per presentare il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno, sussistendone i requisiti reddituali, si può sempre essere assistiti gratuitamente con il Patrocinio a spese dello Stato.

Se vuoi scaricare subito, in formato E- book (PDF), e consultare gratis la "Guida breve al Gratuito Patrocinio" clicca <u>QUI</u>.

■ Cosa accade dopo il deposito del ricorso presso la cancelleria del Giudice Tutelare competente per territorio?

Il Giudice tutelare, letto il ricorso, fissa con decreto la data dell'udienza in cui deve, ai sensi dell'art. 407 c.c., sentire personalmente la persona da sottoporre ad amministrazione di sostegno recandosi, ove occorra, nel luogo in cui si trova "e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa".

Il decreto, oltre la data dell'udienza, normalmente contiene l'indicazione dell'obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza al beneficiario, ai parenti entro il quarto grado e agli affini entro il secondo grado.

L'obbligo di notifica può gravare, a seconda della prassi adottata dal Tribunale di competenza, sulla parte ricorrente, oppure sulla cancelleria del Giudice Tutelare. Il Giudice, dopo avere sentito il beneficiario, assunte le necessarie informazioni e sentiti, se lo ritiene opportuno, i soggetti di cui all'art. 406 cod. civ. (coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutore, curatore), provvede sul ricorso emettendo un decreto motivato, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

■ Quali sono i poteri del Giudice Tutelare, riguardo alla nomina dell'ADS?

Il Giudice Tutelare può disporre, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione; come può in ogni tempo modificare o integrare anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno (art. 407 cod. civ.).

Qualora ne sussista la necessità (art. 405 cod. civ.) il Giudice Tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione/amministrazione del suo patrimonio; può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. Il Giudice Tutelare (ai sensi dell'art. 44 disp. att. cod. civ.) può convocare in ogni momento l'amministratore di sostegno per avere informazioni e chiarimenti sulla gestione e fornire istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del beneficiario.

Il Giudice Tutelare può rigettare, con decreto motivato, la richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno rimettendo il fascicolo al Pubblico Ministero per la promozione del giudizio di interdizione inabilitazione.

■ Nel Procedimento di nomina interviene anche il Pubblico Ministero?

Si. Interviene sempre il Pubblico Ministero.

L'art. 70, 1° co., n. 1 c.p.c. prevede, infatti, che il P.M. debba intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, nelle cause che egli stesso può proporre e tra i legittimati all'azione per la nomina dell'amministratore di sostegno v'è il appunto il P.M. .

■ Cosa è contenuto nel Decreto di Nomina dell'amministratore di sostegno?

Nel decreto di nomina sono riportate:

- a) le generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- b) la durata dell'incarico, che può essere anche a tempo

indeterminato;

- c) l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- d) gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- e) i limiti di spesa di cui l'amministratore di sostegno può disporre prelevando somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- f) la periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita del beneficiario.

■ Viene data pubblicità alla nomina dell'amministratore di sostegno?

Si. Ai sensi dell'art. 405 cod. civ. il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il quello di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale di stato civile per le **annotazioni in margine all'atto di nascita**.

Presso l'ufficio del Giudice Tutelare, oltre ai registri delle tutele dei minori e degli interdetti e delle curatele degli inabilitati, è tenuto un registro delle amministrazioni di sostegno. Il decreto con i dati personali relativi all'amministratore e al beneficiario, nonché il progetto personalizzato degli atti che il beneficiario può compiere da solo o con l'assistenza dell'amministratore e quelli che può compiere solo l'amministratore in rappresentanza dell'amministrato, deve essere immediatamente pubblicizzato nel registro delle amministrazioni di sostegno così da consentire al

beneficiario di conoscere quale sia la sua effettiva capacità di compiere atti giuridici e quella dell'amministratore. Ciò garantisce l'interesse dei terzi alla sicurezza e alla validità dei negozi giuridici. Tale forma di pubblicità ha carattere di pubblicità-notizia poiché la sua omissione non incide sull'efficacia del provvedimento giudiziale (Forchielli, *Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione*, in *Comm. Scialoja, Branca*, Bologna-Roma, 1979, 401).

■ Il Giudice Tutelare può assumere provvedimenti urgenti?

A mente dell'art. 405 c.c.: "Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta anche d'ufficio provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere".

■ Quali sono i costi del procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno?

Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato e dalle spese di registrazione degli atti; al momento del deposito del ricorso presso la cancelleria del Giudice tutelare occorre solo applicare una marca da bollo € 8,00;

■ Quali sono le norme sull'interdizione e l'inabilitazione applicabili, in quanto compatibili, all'amministratore di sostegno?

Art. 411. - (Norme applicabili all'amministrazione di sostegno). - Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779. Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

APPENDICE NORMATIVA

Legge 09-01-2004, n. 6 Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Capo I

FINALITA' DELLA LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Capo II

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 2.

1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure di protezione delle persone

prive in tutto od in parte di autonomia».

Art. 3.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:

«Capo I. - Dell'amministrazione di sostegno.

Art. 404. - (Amministrazione di sostegno). - La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405. - (Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità). - Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

- Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:
- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406. - (Soggetti). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 407. - (Procedimento). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti,

degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art. 408. - (Scelta dell'amministratore di sostegno). - La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla interessi della del beneficiario. cura agli persona L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il

parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 409. - (Effetti dell'amministrazione di sostegno). - Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410. - (Doveri dell'amministratore di sostegno). - Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Art. 411. - (Norme applicabili all'amministrazione di sostegno). - Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 412. - (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice). - Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Art. 413. - (Revoca dell'amministrazione di sostegno). - Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di

sostegno.

Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.

Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione».

- 2. All'articolo 388 del codice civile le parole: «prima dell'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «prima che sia decorso un anno dall'approvazione».
- 3. Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4.

- 1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
- «Capo II. Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale».
- 2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:
- «Art. 414. (Persone che possono essere interdette). Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di

abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».

Art. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole: «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente»

Art. 6.

1. All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405»

Art. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408».

Art. 8.

1. All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le

parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della persona stabilmente convivente,»

Art. 9.

1. All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:

"«Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore».

Art. 10.

1. All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare».

Art. 11.

1. L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

Capo III

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI

Art. 12.

1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

- 1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:
- «Art. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno».

Art. 15.

- 1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:
- «Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
- 1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;
- 2) le complete generalità della persona beneficiaria;
- 3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno».

Art. 16.

1. All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: «curatore» sono inserite le seguenti: «, amministratore di sostegno».

Art. 17.

- 1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: «e dell'inabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno».
- 2. Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). - Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.

Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione».

Art. 18.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».

- 2. All'articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
- «m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate».
- 3. All'articolo 25, comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».
- 4. All'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;»

Art. 19.

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: "procedimenti cautelari," sono inserite le seguenti: "ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti".

Art. 20.

1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Esempio di ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno:

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

<u>Ufficio del Giudice Tutelare</u>
Ricorso ex art.407 cod. civ. e 720 bis c.p.c.
per l'istituzione di amministratore di sostegno
I sottoscritti signori
tutti rappresentati e difesi dall'avvocato del
Foro di Venezia, presso di lui domiciliati nello studio
in,
in forza di mandato in calce al presente atto
Espongono quanto segue.
I ricorrenti sono rispettivamente la moglie e i figli del signor
Purtroppo, a causa di malattia il signorè
incapace di provvedere ai propri interessi e pertanto, ricorrono i
presupposti legali e l'opportunità concreta di provvedere per il
beneficiario alla nomina di un amministratore di sostegno.
Infatti il signorè affetto da
(documentazione medica)
Da ultimo si rende noto all'Ufficio che il
signordimorato abitualmente in
è impossibilitato a muoversi.
Si indica quale opportuno amministratore di sostegno la
signora, qui ricorrente, che già gestiva la
ordinaria amministrazione per conto del beneficiario stesso prima
della sua incapacità.

Tanto premesso i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi,
chiedono che il Giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti
voglia
designare a tutela del beneficiario signor un
amministratore di sostegno nella persona
di
Si allegano i seguenti documenti: 1 e 2 (certificato di residenza e
stato di famiglia); 3 (certificato medico); 4 (stato di famiglia
originario).
Ai sensi dell'art. 10 n.3 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 il
presente ricorso è esente dal contributo unificato.
San Donà di Piave, li
Con osservanza
Avvocato

♦

Ricordate che, per non commettere errori che complichino la gestione della propria posizione, è bene rivolgersi sempre, e da subito, al proprio avvocato senza perdere tempo.

Avv. Alberto A. Vigani

Con questa "guida breve" ognuno potrà avere in sue mani gli elementi essenziali della disciplina del dell'Amministrazione di Sostegno che, nella fase giudiziale più complessa può essere assistita anche con il patrocinio a spese dello Stato.

Ti ringraziamo per aver scaricato questo manuale ed aver quindi permesso la diffusione e la conoscenza dell'istituto dell'Amministrazione di Sostegno e del "Patrocinio a spese dello Stato".

Ricorda: prima di iniziare il Tuo procedimento, a patrocinio tecnico, verifica sempre se sei nelle condizioni per avere l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio per poter scegliere da subito un avvocato abilitato.

Per scaricare gratis in formato E- book (PDF) e consultare la "Guida breve al Gratuito Patrocinio" clicca QUI.

Avv. Alberto A. Vigani

e

Associazione ART. 24 COST.

✦

Per segnalare eventuali imprecisioni, refusi o suggerire dei miglioramenti, l'indirizzo a cui scrivere è <u>info@avvocati.venezia.it</u>

Se desideri redistribuire questa guida o citarne alcuni passaggi sul tuo sito, Ti preghiamo di indicare come fonte la pagina principale:

http://www.avvocatogratis.com

http://www.amministratoridisostegno.com

oppure

http://www.avvocati.venezia.it

Associazione ART. 24 COST.

Per la tutela del diritto di difesa

Per saperne di più sul **Gratuito Patrocinio**ora **clicca su**www.avvocatogratis.com

E clicca <u>qui</u> per trovare le altre pubblicazioni della **Collana**"Le Guide Brevi al Gratuito Patrocinio"